Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 263

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 6 novembre 1942 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200
	» semestrale	» 50		» semestrale » 100
	» trimestrale	» 25		» trimestrale » 50
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo » 4

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale	» 30		» semestrale » 60
	» trimestrale	» 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — / Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fasc[illegible] Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 luglio 1942-XX, n. **1258.**

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 5 dicembre 1941-XX, n. 1545, concernente la concessione di un premio straordinario di operosità ed altri benefici ai lavoratori portuali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 5 dicembre 1941-XX, n. 1545, concernente la concessione di un premio straordinario di operosità ed altri benefici ai lavoratori portuali, con le seguenti modificazioni:

All'art. 4 è sostituito il seguente:

« Le disposizioni dei precedenti articoli saranno applicate ai lavoratori delle carovane doganali nei limiti, alle condizioni e con le modalità che saranno stabiliti con decreto del Ministro per le finanze ».

Dopo l'art. 4 è aggiunto il seguente:

Art. 4-*bis*. — « Il Ministro per le finanze è autorizzato a stanziare con propri decreti i fondi occorrenti per l'esecuzione delle provvidenze disposte a favore dei lavoratori portuali e dei lavoratori delle carovane doganali ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 11 luglio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — DI REVEL — HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 11 luglio 1942-XX, n. **1259.**

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1942-XX, n. 334, concernente il nuovo aumento temporaneo delle guardie scelte e delle guardie del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 26 marzo 1942-XX, n. 334, concernente il nuovo aumento temporaneo delle guardie scelte e delle guardie del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 luglio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 17 agosto 1942-XX, n. **1260.**

Costituzione di una zona di rispetto intorno al nuovo Osservatorio astronomico del Tuscolo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' costituita intorno all'Osservatorio astronomico del Tuscolo, una zona di rispetto, giusta la delimitazione risultante dalla carta topografica annessa alla presente legge, allo scopo di assicurare la perfetta riuscita delle osservazioni astronomiche e delle altre operazioni scientifiche dell'Istituto.

Art. 2.

Nella zona di rispetto di cui al precedente articolo, è fatto divieto di diffondere luci abbaglianti in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, nonchè di diffondere luci normali da finestre, balconi, terrazze e simili aventi prospetto verso l'Osservatorio.

Art. 3.

Chiunque, nella zona di rispetto intenda erigere nuove costruzioni edilizie ovvero eseguire sopraelevazioni, ampliamenti o modificazioni delle costruzioni edilizie esistenti, deve chiedere l'autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici, che provvede, sentito quello dell'educazione nazionale.

Alla domanda deve essere unito, in doppio esemplare, il progetto esecutivo dei lavori comprendente le piante, i prospetti, le sezioni in scala 1:100, ed una planimetria generale 1:500 indicante l'esatta ubicazione e l'orientamento della nuova costruzione edilizia da erigere o di quella esistente, che si intende sopraelevare, ampliare o modificare. Nei prospetti saranno indicate le dimensioni delle porte, dei balconi, delle finestre ed altri simili vani.

Dalla disposizione del primo comma sono esclusi i lavori di manutenzione, di miglioramento o di modi-

ficazione, tanto all'esterno che all'interno delle costruzioni edilizie, purchè non costituiscano ampliamento di esse, ovvero apertura di nuove luci od ampliamento di quelle esistenti.

Art. 4.

Salve le penalità di cui al seguente art. 8, il Ministero dei lavori pubblici su richiesta di quello dell'educazione nazionale, può ordinare la sospensione ed anche la modificazione o l'abbattimento totale delle costruzioni edilizie che, dopo la entrata in vigore della presente legge, vengano eseguite senza autorizzazione, o in difformità al progetto approvato.

Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il Ministero dei lavori pubblici può ordinare l'esecuzione d'ufficio dei lavori occorrenti, a spese del proprietario o possessore.

La nota delle spese, compilata dal Genio civile e approvata dal Ministero dei lavori pubblici, è resa esecutiva dall'Intendenza di finanza e da questa trasmessa all'Ufficio del registro competente, per la riscossione con le norme del testo unico del 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 5.

Per i vincoli di cui ai precedenti articoli 2 e 3, è dovuta ai proprietari degli immobili compresi nella zona di rispetto una indennità commisurata alla effettiva diminuzione del valore venale degli immobili stessi riferito alla data di entrata in vigore della presente legge, sempre che la diminuzione di valore sia permanente e sia diretta conseguenza dei vincoli suddetti.

L'indennità è determinata e corrisposta con la procedura vigente per le espropriazioni per causa di pubblica utilità salvo quanto è disposto nei successivi commi.

Per i proprietari che non abbiano accettato l'indennità offerta o non abbiano concluso alcun amichevole accordo, il Genio civile, previo avviso agli interessati, determina la somma da corrispondere a titolo di indennità e tale determinazione sostituisce la stima di cui all'art. 34 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Eseguito il pagamento diretto o il deposito dell'indennità, il prefetto emette il decreto indicante i vincoli, che sarà trascritto all'Ufficio delle ipoteche entro un mese a cura del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 6.

I proprietari dei terreni sottoposti a vincoli possono chiedere la revisione dell'estimo dei detti terreni dando la prova che il vincolo produce una effettiva diminuzione del reddito imponibile.

Le richieste sono fatte con le procedure previste dalle leggi fiscali.

Art. 7.

Fermi i divieti di cui al precedente art. 2, i proprietari dei fabbricati esistenti nella zona di rispetto, i quali nel termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge intendano munire le finestre, i balconi ed altri simili vani aventi prospetto verso l'Osservatorio, di dispositivi atti ad evitare diffusione di luci, possono chiedere al Ministero dei lavori pubblici il rimborso delle spese occorrenti per il primo impianto di tali dispositivi.

Il rimborso non è ammesso quando le spese non siano state previamente approvate dal Ministero dei lavori pubblici in base a preventivi di forniture e di lavori da presentarsi dagli interessati.

Art. 8.

A cura e spese del Ministero dei lavori pubblici, ed entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge, saranno apposti segnali indicatori della zona di rispetto in congruo numero e specialmente accanto alle strade che ad essa dànno accesso.

I segnali saranno costituiti da pali di altezza adeguata e muniti in sommità di targa recante ben visibile la dicitura « Zona di rispetto dell'Osservatorio astronomico ».

Art. 9.

Per le infrazioni alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 e sempre che il fatto non costituisca reato più grave, si applica la pena dell'ammenda nelle seguenti misure:

a) per l'inosservanza alle prescrizioni di cui al precedente art. 2, da lire 25 a lire 100;

b) per le costruzioni edilizie non autorizzate, o eseguite in difformità del progetto approvato, da lire 200 a lire 1000, salvo quanto è disposto al precedente art. 4.

La vigilanza per assicurare l'osservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3, è affidata agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

I verbali delle contravvenzioni saranno trasmessi in copia ai Ministeri dei lavori pubblici e dell'educazione nazionale.

Art. 10.

Per le contravvenzioni prevedute nella presente legge, il contravventore è ammesso a fare domanda di oblazione.

La domanda è presentata nel termine di 15 giorni — a decorrere dalla notificazione del verbale di constatazione della contravvenzione — al Ministero dell'educazione nazionale, il quale con provvedimento discrezionale, determina entro i limiti minimo e massimo della ammenda stabilita dall'articolo precedente, la somma da pagarsi dal contravventore a titolo di oblazione e fissa il termine a decorrere dalla notificazione del provvedimento stesso, entro il quale deve essere eseguito il pagamento.

Art. 11.

Le spese occorrenti per l'attuazione della presente legge fanno carico al bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a S. Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — GRANDI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Delimitazione delle zone di rispetto del R. Osservatorio Astronomico al Tuscolo

REGIO DECRETO 29 agosto 1942-XX, n. 1261.

Approvazione della tabella recante varianti alla Circoscrizione marittima del Carnaro (Fiume).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 3 marzo 1938-XVI, n. 243, che approva le tabelle delle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile e le successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 18 maggio 1941-XIX, n. 452, circa la sistemazione dei territori della Dalmazia che sono venuti a far parte integrante del Regno d'Italia;
Vista l'ordinanza del 21 gennaio 1942-XX, n. 75, con la quale il Governatore della Dalmazia in virtù dei poteri conferitigli dal R. decreto 7 giugno 1941-XIX, n. 453, ha determinato la ripartizione del litorale dalmata agli effetti dell'amministrazione della Marina mercantile;
Ritenuta la necessità di introdurre nella vigente circoscrizione territoriale della Marina mercantile, le aggiunte e varianti che derivano dalla ripartizione predetta;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La tabella relativa alla giurisdizione della Direzione marittima del Carnaro (Fiume) è abrogata e sostituita da quella unita al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per la marina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 29 agosto 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1942-XXI
Atti del Governo, registro 451, foglio 4. — MANCINI

Capitanerie di porto	GIURISDIZIONE LITORANEA				Giurisdizione (ai fini marittimi) sul territorio delle provincie sotto indicate
	Uffici circondariali marittimi	Limiti territoriali dei Circondari	Uffici marittimi locali	Delegazioni di spiaggia	
		DIREZIONE MARITTIMA DEL CARNARO (Fiume)			
Fiume (con sezione staccata a Sussak)		Da Valle Stupova ai confini con la Croazia, compresa l'isola di Veglia, Arbe e gli isolotti di S. Marco, Pervicchio, Gregorio, Golli, Dolin e Plaunico.	Abbazia Buccari Veglia Arbe	Moschiena Laurana Volosca Silto Verbenico Bescanuova Ponte Malinsca	Pola, limitatamente alle isole di Cherso e di Levrera Fiume Lubiana
	Cherso	Isole di Cherso e Levrera.		Ossero Caisole Faresina S. Martino di Cherso	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

Il Ministro per la marina
MUSSOLINI

REGIO DECRETO 18 settembre 1942-XX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti dei fondi « Ischitella », « Sesto Parco » e « Quote Vecchie » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 19 luglio 1942-XX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che i fondi qui appresso indicati si trovano nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondi denominati « Ischitella », « Sesto Parco » e « Parco Quote Vecchie », di pertinenza, come dagli atti, della ditta Martino Vittorio, Alberto, Igino, Pia ed Anna fu Berardino e Martino Berardino, Pierina o Petronilla, Erminia, Rosa o Rita fu Giuseppe, e riportato nel catasto del comune di Villa Literno in testa alla ditta Martino Vittorio, Alberto, Igino, Pia ed Anna fratelli e sorelle fu Berardino e Martino Berardino, Pierina, Erminia e Rosa fu Giuseppe, foglio di mappa 5, particelle 43, 46; foglio di mappa 38, particella 1; foglio di mappa 46, particelle 1, 7, 8, 9; foglio di mappa 47, particelle 15, 16, 17, 18; foglio di mappa 55, particelle 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 40, 41, 44, 47, 50, 55, 21, 39; per la superficie di ha. 516.25.40 e con l'imponibile di L. 14.692,52; e foglio di mappa 47, particella 19, catasto dei fabbricati, per ha. 0.21.30 (non ancora accertato agli urbani).

Il fondo « Ischitella Sesto Parco » confina con la proprietà Visocchi Anna-Luisa fu Mario ed altri, con il canale di Vico Patria, con la proprietà De Chiara Giacomo fu Giuseppe, con il canale Scorza di Radica, con il canale di Vena. Il fondo « Parco Quote Vecchie » confina con il canale del Salvatore, con il primo stradone vicinale delle Quote Vecchie, con il canale Maria Vergine, con il fosso delle Quote Vecchie. La particella 43 del foglio di mappa 5, confina con la proprietà D'Addio Stanislao di Lorenzo ed altri, con la strada vicinale Petitto, con la proprietà di Martino Gioacchino fu Basilio, con la strada vicinale Quote Nuove.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 22 agosto 1942-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I fondi « Ischitella », « Sesto Parco » e « Quote Vecchie » sopradescritti sono trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione dei fondi stessi, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 1.000.000 (un milione) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 18 settembre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1942-XX
Registro n. 22 Finanze, foglio n. 149. — LESEN

(4137)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 8 agosto 1942-XX.

Decadenza dalla qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Giorgio Molfino e riconoscimento della medesima qualità al fascista Giovanni Dall'Orto.

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 17 febbraio 1941-XIX, n. 65, con cui vengono apportate modificazioni alla composizione del Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista;

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1941-XIX con il quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, al fascista Giorgio Molfino quale componente del Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista in dipendenza della carica di presidente della Confederazione nazionale fascista dei commercianti;

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale il fascista Giorgio Molfino cessa dalla carica predetta e viene nominato, in sua vece, il fascista Giovanni Dall'Orto;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Il fascista Giorgio Molfino decade dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

E' riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Giovanni Dall'Orto quale componente il Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista in dipendenza della carica di presidente della Confederazione nazionale fascista dei commercianti e, come tale, anche del Consiglio nazionale delle Corporazioni.

Roma, addì 8 agosto 1942-XX

MUSSOLINI

(4155)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1942-XX.

Disposizioni concernenti le indennità di trasferta per i servizi resi dal personale doganale negli aeroporti statali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 1° luglio 1924, che stabilisce una speciale indennità di trasferta al personale doganale che deve recarsi in temporanei servizi presso gli aeroporti dello Stato aperti alla navigazione aerea;

Considerato che detta indennità di trasferta viene commisurata in ragione della durata oraria del servizio ed in base alla diaria giornaliera fissata dall'articolo 181 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Ritenuta la necessità di non assoggettare alla riduzione del 12 %, di cui al R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, l'indennità di trasferta anzidetta;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 27 febbraio 1942, n. 76, che determina il trattamento di missione al personale statale nell'interno del Regno;

Decreta:

Non sono assoggettate alla riduzione del 12 %, di cui al R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, le indennità di trasferta per i servizi resi dal personale doganale negli aeroporti statali situati nel comune di residenza o nell'ambito delle piccole distanze, stabilite dal decreto Ministeriale 1° luglio 1924, in ragione della durata oraria del servizio médesimo ed in base alla diaria giornaliera fissata dall'art 181 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 agosto 1942-XX

Il Ministro: DI REVEL

(4159)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1942-XX.

Dichiarazione di inefficacia delle azioni della S. A. Italo-Americana per il commercio pelliccerie, con sede in Milano.

I MINISTRI PER LE FINANZE
E PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto interministeriale 31 maggio 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 154 del 2 luglio successivo, e nei quotidiani « Il Sole » ed il « Popolo d'Italia » di Milano, con il quale è stata disposta la sottoposizione al visto delle azioni della S. A. Italo-Americana per il commercio pelliccerie, con sede in Milano, a cura del sequestratario Consigliere nazionale Gabriele Pardari;

Visto i verbali riguardanti l'operazione di cui sopra attestanti che è statò negato il visto alle n. 6000 azioni costituenti l'intero capitale sociale di L. 900.000 emesso e versato L. 600.000 in quanto è risultato che tutte le predette azioni appartengono a persone di nazionalità nemica (britannica);

Visto l'art. 14 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Decretano:

Le n. 6000 azioni costituenti il capitale sociale di L. 900.000 emesso e versato L. 600.000 della Società anonima Italo-Americana per il commercio pelliccerie, con sede in Milano, sono dichiarate inefficaci.

La predetta Società rilascerà nuovi titoli, non soggetti a tassa di bollo, che saranno depositati alla Banca d'Italia, sede di Milano e che sostituiranno ad ogni effetto le azioni suindicate dichiarate inefficaci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 settembre 1942-XX

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

(4158)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

**Media dei cambi e dei titoli
del 5 novembre 1942-XXI - N. 200**

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	5,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,795
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,7955
Costarica (I)	3,666	Romania (C)	10,5263
C azia (C)	38 —	Russia (I)	3,5860
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,6464	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	4,4078	Uruguay (I)	9,13
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	87,95
Id. 3,50 % (1902)	86,275
Id. 3 % lordo	71,55
Id. 5 % (1935)	96,55
Redimib. 3,50 % (1934)	84,60
Id. 5 % (1936)	97,925
Id. 4,75 % (1924)	495,80
Obblig. Venezie 3,50 %	96,825
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	99,60
Id. 4 % (15-12-43)	99,725
Id. 5 % (1944)	99,70
Id. 5 % (1949)	98,475
Id. 5 % (15-2-50)	98,25
Id. 5 % (15-9-50)	98,275
Id. 5 % (15-4-51)	98,225

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª pubblicazione).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 6.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 %	334838	101,50 —	*Pietrucci* Angiolina fu Giuseppe, moglie di Ciaccia Egidio, dom. a Roma, vincolata per dote.	*Petrucci* Angiolina fu Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	63276	203 —	Ardizzone, detta anche Ardissone, *Giacomina* fu Delfino, moglie di Decaroli Battista, dom. a Novara, vincolata per dote.	Ardizzone, detta anche Ardissone, *Maria Giacomina* fu Delfino, ecc. come contro.
Id.	184530	472,50	Lavarini Gaetano di Gaetano, dom. a Ornavasso (Novara), con usufrutto a Saglio *Rossioni Cristina* fu Giovanni, ved. di Borghini Pietro, dom. a Ornavasso (Novara).	Lavarini Gaetano di Gaetano, dom. a Ornavasso (Novara), con usufrutto a Saglio *Rossini Domenica Catterina Cristina* fu Giovanni, ecc., come contro.
Id.	184531	472,50	Lavarini Ambrogio Eugenio di Gaetano, dom. a Ornavasso (Novara), con usufrutto come sopra.	Lavarini Ambrogio Eugenio di Gaetano, dom. a Ornavasso (Novara), con usufrutto come sopra.
Id.	65695	21 —	Cattaneo *Maria* di Francesco, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Borgomasino (Torino).	Cattaneo *Francesca Maria* di Francesco, ecc., come contro.
Id.	111113	147 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	146961	28 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	38436	234,50	Carollo Ignazia di Giuseppe, ved. di *Bartolo Tumbarello*, dom. a Monte San Giuliano (Trapani).	Carollo Ignazia di Giuseppe, ved. di *Bartolomeo Tummarello*, ecc., come contro.
Id.	156600	70 —	Borgogno Angela fu *Eugenio Giuseppe*, moglie di Riccardi Carlo, dom. in Roddi d'Alba (Cuneo)	Borgogno Angela fu *Eugenio*, ecc. come contro.
Id.	129790	210 —	Borgogno Angela, fu *Giuseppe Eugenio*, moglie, ecc., come sopra.	Come sopra.
Id.	29485	38,50	*Rossi* Teresa fu Antonio, nubile, dom. a Torino.	*Rosso* Teresa fu Antonio, ecc. come contro.
Id.	262863	14 —	Richard Margherita fu Claudio, nubile, e Levet *Cristina* fu Pietro, nubile, inabilitata sotto la curatela di Richard Margherita entrambe eredi indivise di Levet Pietro, dom. a Bellino (Cuneo).	Richard Margherita fu Claudio, nubile, e Levet *Maria Cristina* fu Pietro, ecc., come contro.
Id.	288481	805 —	Ambrosino Emilio fu Carlo, Brunetto Giuseppa fu Michele, moglie di Pairas Giovanni, Ambrosino Giacomo fu Carlo, Prone Teresa di Michele moglie di Ambrosino Giacomo, Ambrosino Clotilde fu Carlo, Brunetto Angiolina di Michele, minore, sotto la patria potestà del padre, in parti eguali, tutti domiciliati a Pinerolo (Torino) ed eredi indivisi di Ambrosino Virginia fu Giuseppe, con usufrutto vitalizio a Bosso *Nicola* fu Tommaso, dom. a Pinerolo.	Ambrosino Emilio fu Carlo, ecc., come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Bosso *Nicolao Michele* fu Tommaso, dom. a Pinerolo.
Rend. 5%	111965	1750 —	Bosio Celeste di Secondo, ved. di Fiorito Osvaldo, dom. in Alba (Cuneo), con usufrutto vitalizio a favore di Fiorito *Ignazia Francesca* fu Francesco, nubile, dom. a Torino.	Bosio Celeste di Secondo, ved. di Fiorito Osvaldo, dom. in Alba (Cuneo), con usufrutto vitalizio a favore di Fiorito *Francesca Ignazia* fu Francesco, ecc. come contro.
Id.	136518	150 —	Burzio Ignazio fu *Battista*, dom. a Racconigi (Cuneo), ipotecata.	Burzio Ignazio fu *Giovanni Battista*, ecc. come contro.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50% (1906)	696047	87,50	*Omodeo* Carolina fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre Bossi Teodolinda fu Agostino, già vedova di *Omodeo* Luigi, moglie in seconde nozze di Padernelli Angelo, dom. a Milano.	*Omodei* Carolina fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre Bossi Teodolinda fu Agostino, già vedova di *Omodei* Luigi, ecc., come contro.
Id.	696049	28 —	Come sopra, con usufrutto a Bossi Teodolinda fu Agostino, già vedova di *Omodeo* Luigi, moglie in seconde nozze di Padernelli Angelo, dom. a Milano.	Come sopra, con usufrutto a Bossi Teodolinda fu Agostino, già vedova di *Omodei* Luigi ecc. come contro.
Id.	334645	350 —	Mongini *Carolina* di Vincenzo, nubile, dom. in Torino, vincolato come dote della titolare per il matrimonio da contrarsi dalla stessa con Orso Carlo fu Carlo.	Mongini *Carlotta* di Vincenzo, ecc., come contro.
Id.	480937	210 —	Filippi Adele, Catterina, Alessandro e Giacomo di Giovanni, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino, con usufrutto a Belgrano *Giuseppina*, vulgo Pia fu Domenico, moglie di Forzani Achille, dom. a Oneglia.	Come contro, con usufrutto a Belgrano *Maria Giuseppina Rosa Francesca*, vulgo Pia, ecc., come contro.
B. T. 5% Serie speciale	760	Capitale 8800 —	Rosazza Gat Iginio fu *Cesare*, minore, sotto la patria potestà della madre Mosca *Vittoria* fu Giovanni, ved. Rosazza Gat, dom. a Biella (Vercelli). L'usufrutto della presente rendita spetta a Mosca *Vittoria* fu Giovanni, ved. Rosazza Gat, dom. a Biella (Vercelli).	Rosazza Gat Iginio fu *Corradino Cesare*, minore, sotto la patria potestà della madre Mosca *Riatel Vittoria* fu Giovanni, ved. Rosazza Gat, dom. a Biella (Vercelli). L'usufrutto della presente rendita spetta a Mosca *Riatel Vittoria*, ecc. come contro.
Id.	761	26200 —	Rosazza Gat Iginio fu *Cesare*, minore, sotto la patria potestà della madre Mosca *Vittoria* fu Giovanni, ved. Rosazza Gat, dom. a Biella (Vercelli).	Rosazza Gat Iginio fu *Corradino Cesare*, minore, sotto la patria potestà della madre Mosca *Riatel Vittoria* fu Giovanni, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 18 settembre 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(3693)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comunicato relativo alle maggiorazioni commerciali al prezzo base dell'olio di germe di granone

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha determinato come segue le maggiorazioni commerciali relative alle varie fasi di scambio dalla produzione al consumo, da apportare al prezzo base dell'olio di germe di granone di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 3 giugno 1942-XX:

MAGGIORAZIONI COMMERCIALI

A) Maggiorazioni da apportare al prezzo base per ottenere il prezzo di cessione da assegnatario nazionale a grossista locale (merce nuda resa franco stazione arrivo, porto assegnato, pagamento 30/45 giorni):

1) imposta sull'entrata (una tantum) . . . . . L. 47,15
2) margine dell'assegnatario nazionale (compresi rischi, cali, interessi, ecc.) a quintale . . . » 58 —

Per pagamento anticipato l'assegnatario corrisponderà uno sconto di L. 8 sul prezzo dell'olio.

Qualora l'assegnatario fornisca l'olio in recipienti di sua proprietà il grossista è tenuto a corrispondergli il prezzo dei recipienti, ovvero la somma di L. 10 al quintale quale corrispettivo del nolo dei recipienti, e ritorno dei medesimi entro 60 giorni dalla data di arrivo dell'olio. Non è dovuto alcun nolo per l'olio fornito in cisterne.

B) Maggiorazione da apportare al prezzo di cessione da assegnatario nazionale a grossista locale per ottenere il prezzo di cessione da grossista locale a dettagliante:

1) spese di trasporto da calcolare localmente;
2) margine del grossista locale: a quintale L. 34.

Il prezzo da grossista locale a dettagliante così ottenuto s'intende per pagamento a 30/45 giorni e per merce resa:

a) franco negozio dettagliante, quando questi risiede nello stesso Comune del grossista;
b) franco vagone partenza stazione ferroviaria del Comune ove risiede il grossista, quando il dettagliante non risiede nello stesso Comune.

Per pagamento alla consegna il grossista corrisponderà una riduzione di L. 4 al quintale.

Per l'olio fornito in recipienti del grossista, il dettagliante è tenuto a corrispondere il prezzo dei recipienti, ovvero L. 6 a quintale per nolo e ritorno dei recipienti stessi, da effettuarsi non oltre i 45 giorni dalla consegna.

Le agenzie e i rappresentanti locali degli assegnatari nazionali devono essere considerati, ai fini della presente disciplina, quali grossisti locali.

C) Maggiorazioni da apportare al prezzo di cessione da grossista a dettagliante per ottenere il prezzo al consumo:

1) imposta generale sull'entrata in abbonamento 1,50 %.

Il prezzo a quintale così determinato, diviso per cento ed eventualmente arrotondato, sarà il prezzo al litro che il dettagliante deve praticare nella vendita al consumatore. Tale prezzo si riferisce alla vendita dai dettaglianti ai consumatori effettuata nei capoluoghi di provincia e non è comprensiva

dell'eventuale imposta di consumo, del cui ammontare dovrà, quindi, essere maggiorato.

Il margine del dettagliante è rappresentato dalla resa in litri di un quintale di olio, per cui dovrà adottarsi il peso specifico di kg. 0,924.

Le Sepral delle Provincie che riceveranno l'assegnazione di olio, non appena avutane comunicazione, provvederanno a determinare i prezzi al consumo, che invieranno tempestivamente a questo Ministero con i relativi conteggi analitici.

Per gli altri Comuni della provincia, i prezzi da praticarsi dai dettaglianti ai consumatori saranno calcolati dalle Commissioni comunali per l'alimentazione, che maggioreranno il prezzo di cessione da grossista a dettagliante delle quote, da calcolarsi localmente, relative alle seguenti voci:

a) spese di trasporto dalla stazione del Comune di residenza del grossista locale al negozio del dettagliante;

b) imposta di consumo (ove sia applicata);

c) imposta sull'entrata in abbonamento.

Nei casi in cui il dettagliante risieda nello stesso Comune del grossista locale le Commissioni comunali provvederanno a maggiorare il prezzo di cessione da grossista a dettagliante delle quote relative all'eventuale imposta di consumo e all'imposta sull'entrata in abbonamento.

Nell'un caso e nell'altro le Commissioni comunali sottoporranno i prezzi risultanti alla ratifica delle Sezioni provinciali dell'alimentazione.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(4162)

Comunicato relativo alla maggiorazione del prezzo al consumo dei vini

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste precisa che la maggiorazione del prezzo al consumo delle L. 65 per le particolari pratiche di affinamento enologico, invecchiamento e per le maggiori spese di trasporto, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio e n. 172 del 23 luglio 1942-XX, può riconoscersi solamente per i vini di produzione pregiata imbottigliati, infiascati, o messi in damigiana, e confezionati secondo le caratteristiche della *Gazzetta Ufficiale* n. 10 sopracitata.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(4163)

Circolare n. 489 relativa al conferimento dei grassi e delle carni da parte delle convivenze che macellano suini per il consumo familiare.

A maggior chiarimento di quanto dispone il decreto Ministeriale 10 luglio 1942-XX che disciplina l'approvvigionamento delle carni suine e dei relativi grassi si precisa quanto segue:

a) per le convivenze civili (collegi, convitti, opere pie, case di cura, sanatori, comunità religiose), si dovrà applicare la tabella annessa al citato decreto Ministeriale.

1° *Esempio*: un collegio che ha una media di presenze di 200 alunni alleva e macella 10 suini; dividendo 200 per 10, il quoziente è 20. Venti collegiali beneficiano pertanto del prodotto della macellazione di un suino.

Per ogni capo macellato quindi il collegio dovrà conferire i quantitativi stabiliti nella tabella per le famiglie da 19 a 20 componenti, che macellano un solo suino.

2° *Esempio*: 300 persone costituenti una comunità religiosa allevano direttamente e macellano 10 capi: dividendo 300 per 10 il quoziente è 30. Poichè trenta religiosi beneficiano dei prodotti della macellazione di un suino, nessun conferimento dovrà effettuare la comunità perchè nella tabella allegata al decreto Ministeriale è previsto che le famiglie che superano i 24 componenti sono esonerate dal conferimento stesso;

b) per le mense dei dopolavoro aziendali e per i reparti di Forze armate si dispone venga conferito un quantitativo fisso di lardo di kg. 6 per ogni capo suino macellato, qualunque sia il numero degli operai che partecipano alla mensa o qualunque sia il numero dei militari in forza al reparto che ha effettuato l'allevamento.

Il Ministro: PARESCHI

(4165)

Circolare n. 505 relativa alla disciplina della produzione dei salumi e confezioni similari

L'art. 11 del decreto Ministeriale 17 giugno 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 22 giugno 1942-XX, stabilisce i tipi di salumi e confezioni similari di cui è autorizzata la produzione.

Con la presente circolare, a chiarimento di quanto contenuto nel citato articolo, si fanno alcune precisazioni nei riguardi della confezione e dei caratteri organolettici di tali insaccati.

Salame crudo. — Il salame crudo nei suoi vari tipi (Milano, Felino, Fabriano, Alpino, Veronese, Montanaro, soppressata meridionale e similare) deve essere costituito da buone carni e da grassi di suino: qualunque aggiunta di frattaglie od altri organi e visceri, sangue e suoi derivati, è vietata.

Il salame crudo dovrà essere salato e drogato a regola d'arte e dovrà essere sottoposto a stagionatura sino a raggiungere un calo non inferiore al 32 %.

Il salame crudo dovrà inoltre essere sodo al tasto, conservabile nelle normali condizioni di ambiente ed al taglio dovrà presentarsi omogeneo, compatto, di colore uniforme.

Mortadella. — La mortadella dovrà essere costituita da un impasto di buone carni e carnette ed eventualmente di cotenne di suino.

E' consentita l'introduzione nell'impasto delle trippe (con esclusione, in ogni caso dell'intestino nella sua totalità) e delle mammelle.

Dovranno essere esclusi tutti gli altri organi, i visceri, il sangue ed ogni prodotto da esso derivato.

La mortadella dovrà essere prodotta soltanto negli stabilimenti a tal fine autorizzati, e che dispongono di una attrezzatura riconosciuta idonea per la migliore preparazione del prodotto.

La mortadella infine dovrà essere ben stufata sino a raggiungere una temperatura non inferiore ai 90° e per la durata sufficiente a determinare una sufficiente cottura ed asciugatura.

Salame cotto. — Il salame cotto dovrà essere costituito dallo stesso impasto di buone carni come per la mortadella con esclusione però delle trippe e delle mammelle.

Anche il salame cotto dovrà essere regolarmente salato e drogato, asciutto e ben stufato, in modo che la cottura dell'impasto risulti completa anche all'interno.

Salame da cuocere. — Gli insaccati da cuocere (salsiccie, salamini, o similari) dovranno essere costituiti esclusivamente di buone carni, con eventuale aggiunta di cotenne di suino, ben salati e drogati, e potranno essere immessi al consumo solo se perfettamente asciutti in superficie. Le stesse norme valgono per la confezione dei cotechini o degli zamponi.

Pressata di ritagli di carni. — Allo scopo di permettere una razionale utilizzazione dei ritagli di carni provenienti dalle macellazioni è consentita anche la confezione della « pressata di ritagli di carni », purchè tale confezione avvenga con l'osservanza della speciale disciplina e controllo qui di seguito prescritti:

a) l'autorizzazione a confezionare « la pressata di ritagli di carni » potrà, da questo Ministero, essere concessa, di volta in volta, previ accordi tra le autorità sanitarie e la Sezione provinciale della alimentazione;

b) tale autorizzazione, comunque, non verrà rilasciata se non a stabilimenti e laboratori regolarmente approvati, nei quali la vigilanza sanitaria ed ogni altro controllo avvengano in modo continuativo;

c) per la confezione della « pressata » devono impiegarsi unicamente ritagli di carne, esclusi i carnicci che si ottengono dalla raschiatura delle pelli. Sulle testate di ogni singola « pressata » dovrà essere impresso con timbro a umido il nome della ditta che l'ha confezionata;

d) la confezione dovrà essere eseguita a regola d'arte, con adeguata salatura, drogatura e cottura e con esclusione del sangue e dei suoi derivati;

e) la vendita dovrà effettuarsi entro un ristretto raggio dal luogo di produzione e, comunque, nell'ambito del territorio della Provincia.

Per la produzione del sangue cotto per uso alimentare verranno emanate disposizioni a parte.

Il Ministro: PARESCHI

(4166)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL' INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 13 dal 1° al 15 luglio 1942-XX

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Asti	Rocca d'Arazzo	B	—	1
Belluno	Lozzo	B	—	1
Benevento	Sant'Agata de' Goti	B	—	1
Brescia	Bagolino	B	—	2
Id.	Quinzano d'Oglio	B	—	1
Catanzaro	Decollatura	O	—	1
Cuneo	Pianfei	B	—	1
Foggia	Foggia	O	1	—
Id.	Monte Sant'Angelo	O	1	—
Id.	Serra Capriola	O	—	1
Id.	Troia	O	—	1
Gorizia	Gorizia	B	—	1
Livorno	Piombino	B	—	1
Milano	Rescaldina	B	1	—
Id.	San Vittore Olona	B	1	—
Nuoro	Meano Sardo	Cap	—	1
Parma	Busseto	S	—	1
Pavia	Voghera	B	—	1
Id.	Cassolnovo	B	—	1
Id.	Tromello	B	—	1
Piacenza	Farini d'Olmo	B	1	—
Potenza	Avigliano Lucano	O	—	1
Reggio Calabria	Cittanova	E	—	1
Rieti	Leonessa	B	1	—
Id.	Rivodutri	B	1	—
Salerno	Bracigliano	B	—	1
Id.	Cava dei Tirreni	B	1	—
Id.	Pagani	B	—	1
Taranto	Crispiano	O	—	1
Id.	Ginosa	O	1	—
Terni	Terni	B	1	—
Trapani	Erice	B	—	1
Vercelli	Borriana	S	—	1
Vicenza	Roana	B	—	1
Viterbo	Viterbo	B	—	1
Zara	Nona	B	—	2
Id.	Bencovazzo	B	—	1
			10	30
	Carbonchio sintomatico			
Bolzano	Malles Venosta	B	—	2
Potenza	Calvello	B	—	1
Viterbo	Barbarano Romano	B	1	—
Id.	Canino	B	1	—
Id.	Nepi	B	2	1
			4	4
	Afta epizootica.			
Agrigento	Agrigento	B	4	—
Id.	Id.	O	—	1
Id.	Id.	Cap	1	—
Id.	Castrofilippo	B	1	—
Id.	Id.	O	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica.*			
Segue: Agrigento	Castrofilippo	Cap	1	—
Id.	Favara	O	15	7
Id.	Naro	B	2	—
Id.	Raffadali	B	4	—
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Id.	Cap	1	—
Aosta	Aias	B	—	1
Id.	Biona	B	1	3
Id.	Brussone	B	2	—
Id	Campo Laris	B	3	—
Id.	Castellamonte	B	—	1
Id.	Gressonej	O	—	1
Id.	Id.	B	3	3
Id.	Lilliana	B	—	2
Id.	Oiassè	B	—	1
Id.	Monte San Martino	B	—	1
Id.	Id.	BCap	—	1
Apuania	Licciana Nardi	B	3	—
Id.	Id.	O	2	—
Benevento	Pescolamazza	B	—	1
Bergamo	Bottanuco	B	2	1
Id.	Zanica	B	—	1
Bologna	Budrio	B	1	—
Id.	Medicina	B	1	—
Id.	Zola Predosa	B	1	—
Id.	Baricella	B	1	—
Id.	Argelato	B	—	1
Id.	Bologna	B	—	1
Brescia	Brescia	B	1	2
Id.	Capriano Azzano	B	1	—
Id.	Erbusco	B	—	1
Id.	Passirano	B	—	1
Id.	Verolanuova	B	1	—
Brindisi	Cisternino	BO	4	—
Id.	Oria	BO	4	—
Cattaro	Cruda	BOS	5	—
Id.	Castelnuovo di Cattaro	BOCap	8	—
Como	Grandola	B	1	—
Id.	Plesio	B	1	—
Id.	San Bartolomeo	B	—	3
Id.	Santa Maria Prezzonico	B	1	1
Cuneo	Oncino	B	1	—
Ferrara	Comacchio	B	—	1
Firenze	Firenze	B	1	—
Id.	Pontassieve	B	—	1
Id.	Rufina	B	1	—
Id.	Vaglia	B	1	—
Foggia	Accadia	B	2	—
Id.	Apricena	O	3	—
Id.	Lesina	O	—	1
Id.	Orta Nova	O	1	—
Id.	San Severo	B	1	—
Id.	Serracapriola	B	3	—
Id.	Vico del Gargano	B	—	6
Forlì	Coriano	B	1	—
Id.	Misano in Villa Vittoria	B	1	2
Id.	Riccione	B	1	—
Id.	Rimini	B	2	8
Genova	Nè	B	32	—
Id.	Santa Margherita Ligure	S	8	1
Id.	Santo Stefano d'Aveto	B	21	5
La Spezia	Sesta Godano	B	2	—
Id.	Varese Ligure	B	2	—
Id.	Id.	Cap	1	—
Lecce	Otranto	BOS	3	—
Id.	Uggiano	BO	15	—
Messina	Cesarò	BS	1	3

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica.*			
Messina	Mistretta	B	6	2
Id.	Capizzi	B	—	11
Milano	Brembio	B	1	—
Id.	Locate Triulzi	B	—	1
Id.	Settala	B	1	—
Id.	Triuggio	B	1	—
Modena	Fanano	BS	25	1
Id.	Frassinoro	S	—	2
Id.	Pavullo	S	—	2
Id.	Riolunato	S	5	—
Id.	Sestola	S	4	1
Palermo	Palermo	B	24	—
Id.	Id.	S	12	—
Id.	Partinico	B	2	3
Pavia	Santa Giuletta	B	1	—
Piacenza	Agazzano	B	1	—
Id.	Bobbio	B	5	—
Id.	Borgonovo	B	1	1
Id.	Coli	B	12	—
Id.	Farini d'Olmo	B	1	—
Id.	Ferriere	B	4	—
Id.	Pianello	B	1	—
Id.	Travo	B	1	—
Id.	Zerba	B	3	—
Ragusa	Acate	BO	1	—
Ravenna	Lugo	B	—	4
Id.	Ravenna	B	1	1
Reggio nell'Emilia	Villa Minozzo	B	—	1
Roma	Roma	B	—	1
Siracusa	Carlentini	B	1	—
Id.	Melilli	B	—	2
Id.	Noto	B	1	—
Id.	Palazzolo	B	2	—
Id.	Siracusa	B	1	—
Terni	Orvieto	BS	—	8
Trapani	Castelvetrano	B	1	—
Id.	Erice	B	2	—
Trento	Sant'Orsola	O	1	—
Vercelli	Riva Valdobbia	B	—	1
Verona	Lavagno	B	1	—
Id.	San Martino Buon Albergo	B	1	—
			299	104
	Malrossino dei suini			
Aosta	Ivrea	S	—	1
Id.	Strambino Romano	S	5	—
Arezzo	Cortona	S	1	—
Belluno	Belluno	S	1	5
Id.	Cesiomaggiore	S	—	1
Id.	Domegge	S	—	7
Id.	Mel	S	—	3
Id.	Santa Giustina	S	—	2
Id.	Santo Stefano	S	—	1
Bologna	Zola Predosa	S	7	2
Id.	Monteveglio	S	1	—
Id.	Budrio	S	2	1
Id.	Castello di Serravalle	S	—	9
Bolzano	Appiano	S	1	3
Id.	Malles Venosta	S	—	1
Brescia	Comezzano	S	—	1
Id.	Leno	S	—	1
Id.	Palazzolo sull'Oglio	S	—	1
Id.	Pontoglio	S	—	1
Campobasso	Vinchiaturo	S	1	—
Catanzaro	Conflenti	S	—	1
Id.	Mesoraca	S	—	1
Cremona	Pieve San Giacomo	S	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: *Malrossino dei suini.*			
Ferrara	Bondeno	S	—	19
Id.	Cento	S	—	1
Id.	Copparo	S	1	3
Id.	Ferrara	S	6	11
Id.	Mesola	S	—	17
Id.	Port Maggiore	S	2	7
Id.	Sant'Agostino	S	1	—
Frosinone	Sora	S	—	3
Gorizia	Caporetto	S	—	7
Id.	Casteldobra	S	2	—
Id.	Comeno	S	2	—
Id.	Dolegna del Collio	S	—	1
Id.	Farra d'Isonzo	S	—	1
Id.	Gorizia	S	5	4
Id.	Idria	S	—	2
Id.	Mariano del Friuli	S	2	—
Id.	Montespino	S	—	3
Id.	Plezzo	S	—	1
Id.	Ranziano	S	4	—
Id.	Roman d'Isonzo	S	—	1
Id.	Sambasso	S	—	1
Id.	San Vito di Vipacco	S	1	—
Id.	Vipacco	S	1	1
Milano	Cavenago d'Adder	S	1	—
Id.	M 'zo	S	—	1
Id.	Nerviano	S	1	—
Modena	Sassuolo	S	—	1
Padova	Arre	S	1	—
Id.	Carmignano di Brenta	S	1	—
Id.	Cartura	S	1	—
Id.	Monselice	S	1	—
Id.	Montagnana	S	4	5
Id.	Ponte San Nicolò	S	1	—
Id.	Pozzonovo	S	—	1
Parma	Fontevivo	S	—	2
Id.	Golese	S	—	1
Id.	Lesignano de Bagni	S	—	1
Id.	Montechiarugolo	S	—	4
Id.	Noceto	S	—	2
Id.	San Lazzaro Parmense	S	—	1
Id.	Traversetolo	S	—	2
Pavia	Belgioioso	S	1	1
Id.	Candia Lomellina	S	—	1
Id.	Valle Lomellina	S	1	—
Id.	Zinasco	S	—	1
Pesaro Urbino	Penubilli	S	—	1
Pistoia	San Marcello Pistoiese	S	—	1
Pola	Buie d'Istria	S	3	4
Id.	Grisignana	S	1	—
Id.	Parenzo	S	1	2
Id.	Verteneglio	S	1	—
Reggio nell'Emilia	Bibbiano	S	—	1
Id.	Cavriago	S	—	2
Id.	Correggio	S	—	2
Id.	Gualtieri	S	—	2
Id.	Toano	S	—	1
Rovigo	Ceregnano	S	—	5
Id.	Contanina	S	1	—
Id.	Crespino	S	1	—
Id.	Donada	S	1	—
Id	Ponte Tolle	S	—	1
Teramo	Cortino	S	—	1
Id.	Teramo	S	2	8
Trento	Canazei	S	—	1
Id.	Castello di Fiemme	S	—	1
Id.	Dermo	S	—	1
Id.	Egna	S	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: *Malrossino dei suini.*			
Trento	Flavon	S	—	1
Id.	Malè	S	—	1
Id.	Mezzocorona	S	—	1
Id.	Ne'mi	S	—	1
Id.	Ossana	S	—	1
Id.	Pergine	S	—	4
Id.	Rumo	S	—	1
Id.	Taio	S	—	3
Id.	Tassullo	S	—	3
Id.	Trento	S	—	5
Id.	Volano	S	—	1
Treviso	Altruole	S	1	—
Id.	Arcade	S	1	—
Id.	Carbonera	S	1	—
Id.	Cessalto	S	1	—
Id.	Crocetta del Montello	S	3	—
Id.	Farra di Soligo	S	4	3
Id.	Gaiaime	S	—	2
Id.	Maser	S	—	1
Id.	Paese	S	—	2
Id.	Povegliano	S	1	—
Id.	Quinto di Treviso	S	1	1
Id.	Riese	S	1	—
Id.	Sernaglia	S	2	—
Id.	Spresiano	S	1	—
Id.	Treviso	S	1	—
Id.	Vedelago	S	1	—
Trieste	Corgnale	S	3	—
Id.	Duttogliano	S	—	1
Id.	San Giacomo in Colle	S	2	—
Id.	Sesana	S	2	1
Id.	Trieste	S	2	1
Udine	Andreis	S	—	1
Id.	Casarsa	S	1	—
Id.	Castions di Strada	S	—	6
Id.	Dignano	S	—	1
Id.	Fagagna	S	—	1
Id.	Grimacco	S	—	1
Id.	Latisana	S	—	1
Id.	Montereale Cellina	S	—	1
Id.	Muzzana	S	—	1
Id.	Paularo	S	—	3
Id.	Pocenia	S	—	1
Id.	Pontebba	S	—	1
Id.	Precenicco	S	—	1
Id.	Reana del Roiale	S	—	3
Id.	Rive d'Arcano	S	6	2
Id.	Ronchis	S	—	6
Id.	San Giorgio Nogaro	S	—	1
Id.	Sedegliano	S	—	1
Id.	Tolmezzo	S	—	1
Id.	Varmo	S	—	1
Id.	Udine	S	—	1
Venezia	Ceggia	S	—	1
Id.	Chioggia	S	1	1
Id.	Concordia Saggitania	S	—	2
Id.	Grisolera	S	5	1
Id.	Iesolo	S	3	2
Id.	Santo Stino di Livenza	S	2	3
Id.	Torre di Mosto	S	—	2
Verona	Cerea	S	—	2
Id.	Monteforte	S	—	4
Id.	San Bonifacio	S	—	1
Id.	Sorgà	S	—	1
Id.	Nogara	S	—	3
Vicenza	Camisano	S	—	1
Id.	Tonezza	S	—	3
Vicenza	Valdastico	S	—	16
Id.	Velo d'Astico	S	—	1
Viterbo	Tuscania	S	1	—
Id.	Vignanello	S	—	1
			117	293
	Peste e setticemia dei suini			
Ancona	Senigallia	S	8	1
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	S	13	11
Id.	Fermo	S	1	—
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	4	—
Belluno	Alano	S	—	1
Bologna	Bologna	S	2	—
Id.	Pieve di Cento	S	1	—
Id.	Molinella	S	3	9
Id.	Monteveglio	S	—	1
Como	Casatenorro	S	—	1
Cosenza	Bocchigliero	S	—	2
Id.	Campana	S	—	2
Frosinone	Pescosolito	S	—	2
Id.	Sora	S	—	13
Gorizia	Vipacco	S	—	4
Modena	Marano sul Panaro	S	—	1
Id.	Modena	S	1	—
Id.	Spilamberto	S	2	—
Id.	Campogalliano	S	1	—
Id.	Formigine	S	—	1
Padova	Carmignano di Brenta	S	—	1
Pescara	Penne	S	—	3
Id.	Pescara	S	—	3
Piacenza	Villanova sull'Arda	S	—	1
Salerno	Capaccio	S	1	—
Id.	Tramonti	S	1	—
Sassari	Pozzomaggiore	S	—	1
Teramo	Cortino	S	—	3
Treviso	Valdobbiadene	S	1	1
			39	62
	Morva.			
Bari	Bitetto	E	1	—
Id.	Sant'Eramo	E	—	1
Treviso	Spresiano	E	—	1
			1	2
	Farcino Criptococcico			
Agrigento	Agrigento	E	3	—
Id.	Raffadali	E	3	—
Aosta	Ivrea	E	1	—
Palermo	Palermo	E	16	1
Id.	Partinico	E	—	1
Id.	Bagheria	E	2	—
Id.	Casteldaccia	E	1	—
Parma	Noceto	E	—	1
Pescara	San Valentini	E	—	1
Reggio Calabria	Reggio Calabria	E	1	—
Salerno	Sarno	E	1	—
Id.	Serre	E	2	2
Trapani	Trapani	E	1	—
Id.	Marsala	E	1	—
			31	6
	Rabbia			
Avellino	Sant'Angelo de' Lombardi	Can	—	1
Id.	Mirobella	Can	—	1
Bari	Noci	E	—	1
Benevento	Frasso Telesino	Can	—	1
Brindisi	Mesagne	E	—	1
Catanzaro	Santa Caterina del Ionio	Can	—	1
Foggia	Cerignola	Can	—	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Rabbia*			
Foggia	Casalnuovo Monterotono	Can	—	1
Id.	Manfredonia	Can	1	—
Gorizia	Sonzia	Can	—	1
Lecce	Lecce	Can	—	1
Messina	Milazzo	Can	—	1
Potenza	Muro Lucano	Can	—	1
Id.	Oppido Lucano	Can	—	1
Salerno	Angri	Can	—	1
Id.	Roccapiemonte	Can	—	1
Id.	San Marzano sul Sannio	Can	—	1
Id.	Siano	Can	—	1
			1	18
	Rogna			
Ancona	Fabriano	O	4	—
Aosta	Ivrea	E	1	—
Ascoli Piceno	Arquata del Tronto	E	5	—
Foggia	Castelnuovo Danno	O	2	—
Id.	Foggia	O	2	—
Id.	Trinitapoli	Cap	1	—
Forlì	Santasofia	O	3	—
L'Aquila	Massa d'Albe	O	1	—
Potenza	Muro Lucano	O	1	—
Viterbo	Bieda	O	3	—
Id.	Cellere	O	1	—
Id.	Montalto di Castro	O	1	—
Id.	Tuscania	O	2	—
Id.	Viterbo	O	2	—
			29	—
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre			
L'Aquila	Celano	O	—	1
Id.	Pescina	O	—	2
Lecce	Nardò	O Cap	1	—
Id.	Salice Salentino	O	1	—
Rieti	Borgocollefegato	O	1	—
Trapani	Castelvetrano	O	—	4
			3	7
	Aborto epizootico			
Bologna	Molinella	B	2	—
Bolzano	Sarentino	B	—	1
Id.	Chiènes	B	—	1
Ferrara	Ferrara	B	1	—
Id.	Ostellato	B	1	—
Forlì	Cesena	B	1	1
Grosseto	Castiglione della Pescaglia	B	—	1
Savona	Cairo Montenette	B	—	1
Udine	Azzano Decimo	B	1	—
Id.	Picinicco	B	1	—
Id.	Pontebba	B	2	—
Id.	S. Giorgio di Nogaro	B	1	—
Id.	Torviscosa	B	1	—
			11	5
	Tubercolosi bovina			
Ascoli Piceno	S. Elpidio a Mare	B	—	1
			—	1
	Diarrea dei vitelli			
Ferrara	Ferrara	B	—	1
Rovigo	Cantarina	B	5	—
Id.	Donada	B	2	—
Id.	Villamazzana	B	1	—
			8	1
	Setticemia emorragica			
Firenze	Londa	O	—	1
Salerno	Battipaglia	B	1	—
Id.	Eboli	B	2	—
			3	1
	Barbone dei bufali			
Salerno	Capaccio	Buf	1	—
Id.	Eboli	Buf	12	—
			13	—
	Difterite aviaria			
Trieste	Duttogliano	P	—	1
			—	1
	Peste aviaria			
Ancona	Senigallia	P	6	
			6	3
	Laringo tracheite infettive dei polli			
Ancona	Senigallia	P	20	—
Lecce	Specchia	P	1	—
Parma	Noceto	P	—	1
Pesaro Urbino	Cagli	P	—	2
Id.	Fano	P	—	7
Id.	Urbino	P	—	4
Trapani	Erice	P	7	—
Trento	Cles	P	—	1
Id.	Trento	P	—	3
Udine	Basiliano	P	3	—
Id.	Cervignano del Friuli	P	1	—
Id.	Pavia di Udine	P	—	10
Id.	Varmo	P	1	—
Id.	Udine	P	12	—
Viterbo	C.mino	B	1	—
Id.	Montefiascone	P	1	—
Id.	Valentano	P	1	—
			48	28

RIEPILOGO
del 1° al 15 luglio 1942-XX - 13

N. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei Comuni	Numero delle ocalità
		Con casi di malattie		
1	Carbonchio ematico	25	37	40
2	Carbonchio sintomatico	3	4	8
3	Afta epizootica	34	102	403
4	Malrossino dei suini	31	161	410
5	Peste e setticemia dei suini	16	29	101
6	Morva	2	3	3
7	Farcino criptococcico	8	14	37
8	Rabbia	11	18	19
9	Rogna	8	14	29
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	4	6	10
11	Aborto epizootico	7	13	16
12	Tubercolosi bovina	1	1	1
13	Diarrea dei vitelli	2	4	9
14	Setticemia emorragica	2	3	4
15	Barbone bufalino	1	2	13
16	Difterite aviaria	1	1	1
17	Peste aviaria	1	1	9
18	Laringo tracheite infettiva dei polli	8	17	76

B. bovina, Buf. bufalina, O. ovina, Cap. caprina, S. suina, E. equina, P. pollame, Can. canina, Fl. felina.

(3635)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso a 30 posti di capo manipolo in servizio permanente effettivo nella Milizia nazionale forestale

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, con cui venne istituita la Milizia nazionale forestale e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la Milizia nazionale forestale, approvato con R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1997;

Vista la legge 24 marzo 1942-XX, n. 314, riguardante il riordinamento degli organici della Milizia nazionale forestale;

Visti i Regi decreti-legge 23 marzo 1933, n. 227, e 28 settembre 1914, n. 1587;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;

Visto il R. decreto-legge 23 dicembre 1937, n. 2359, che istituisce l'Accademia militare forestale;

Visto il R. decreto 28 giugno 1938, n. 1120;

Visti i Regi decreti-legge 13 dicembre 1933, n. 1706; 2 dicembre 1935, n. 2111; 2 giugno 1936, n. 1172; 21 ottobre 1937, n. 2179; 8 luglio 1941, n. 868;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1008;

Vista la legge 2 ottobre 1942-XX, n. 1238, riguardante il reclutamento straordinario di capo manipolo in servizio permanente effettivo nella Milizia nazionale forestale;

Sentito il Comando generale della Milizia;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a n. 30 posti di capo manipolo in servizio permanente effettivo da conferire ai giovani forniti di laurea in scienze forestali, in scienze agrarie o in ingegneria civile che abbiano prestato servizio in una delle Forze armate dello Stato con il grado di ufficiale.

I laureati in ingegneria non potranno occupare più di 8 dei 30 posti messi a concorso.

Art. 2.

Gli aspiranti, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, dovranno far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste — Comando della Milizia nazionale forestale — la domanda su carta da bollo da L. 8 (anche se di povertà comprovata), corredata dei seguenti documenti redatti su carta da bollo e debitamente legalizzati:

a) certificato di data non anteriore a quella della pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, attestante l'iscrizione al P.N.F., con l'indicazione dell'anno, del mese e del giorno della prima iscrizione al Partito (comprese le organizzazioni giovanili). Tale documento dovrà essere rilasciato dalla competente Federazione provinciale fascista.

Gli italiani non regnicoli devono produrre il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero; detto certificato può altresì essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero. Tali certificati debbono essere sottoposti alla ratifica dell'Eccellenza il Segretario del Partito Ministro di Stato, o dai Vice segretari del Partito Nazionale Fascista o da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito appositamente designato dal Segretario del Partito stesso, solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati di appartenenza al P.N.F. dei sanmarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del P. F. S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sanmarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza;

b) copia dell'atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, non abbia oltrepassato il 28° anno di età; questo limite è aumentato di anni 5 per coloro che abbiano partecipato alle operazioni militari in A. O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o ad operazioni militari in servizio non isolato all'estero o alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto. Per gli iscritti senza interruzione al P. N F. prima del 28 ottobre 1922, detti limiti sono aumentati di quattro anni. Per i decorati al valor militare il limite di età è portato a 39 anni. Gli aspiranti beneficieranno delle facilitazioni di cui al R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;

c) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore di due mesi a quella della pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale;*

d) copia parificata alla data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* dello stato di servizio comprovante il servizio prestato in qualità di ufficiale in una delle Forze armate dello Stato.

I combattenti, gli ex combattenti ed i benemeriti della causa nazionale dovranno comprovare la specie e la durata dei servizi militari prestati in guerra o durante le operazioni militari, e le benemerenze ottenute in dipendenza di tali servizi e di quelle fasciste;

e) certificato medico, di data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, rilasciato da un ufficiale medico della Milizia nazionale forestale, vistato dall'ufficiale comandante del reparto della Milizia stessa, dal quale risulti che l'aspirante è immune da infermità o da imperfezioni fisiche, è idoneo ad incondizionato servizio forestale, ed abbia la statura non inferiore a m. 1,64;

f) certificato di buona condotta morale e politica, vidimato dall'autorità prefettizia, di data non anteriore di mesi due a quella di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale;*

g) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore di due mesi a quella di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale;*

h) diploma di laurea in scienze forestali, in scienze agrarie o in ingegneria civile conseguita presso una delle Facoltà delle Regie università del Regno;

i) certificati dei punti ottenuti negli esami di laurea e dei punti nelle varie materie d'esame;

l) fotografia di data recente con la firma del concorrente autenticata dal podestà o da un notaio;

m) tutti i documenti che il candidato riterrà opportuno di allegare alla domanda per comprovare gli eventuali servizi prestati e la sua attività professionale.

Gli aspiranti coniugati, unitamente ai documenti suindicati, dovranno presentare un certificato dell'ufficiale di stato civile, da cui risulti se essi abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera, e, nell'affermativa, se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del Regio decreto-legge stesso.

E' data facoltà ai candidati che dimostrino di essere chiamati alle armi di presentare entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* la sola domanda, salvo a corredarla dei prescritti documenti e titoli non oltre 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte d'esame.

Art. 3.

E' in facoltà del Ministero di concedere all'aspirante un termine non superiore a dieci giorni per regolarizzare qualche documento riconosciuto irregolare nella forma o agli effetti del bollo.

Art. 4.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, anche su proposta del Comando generale della M.V S.N., può, con giudizio insindacabile, negare l'ammissione al concorso a qualsiasi aspirante.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano presentato nel termine prescritto tutti i documenti previsti dal presente bando saranno chiamati presso il Comando della Milizia nazionale forestale in Roma e

sottoposti a visità medica da parte del dirigente il servizio sanitario della Milizia nazionale forestale, per accertare la loro incondizionata idoneità fisica al servizio nella Milizia nazionale forestale.

La non idoneità comporta la esclusione definitiva dal concorso.

Contro il risultato di tale visita medica non è ammesso ricorso o visita superiore.

Art. 6.

La Commissione incaricata di esaminare i candidati ed esprimere in modo insindacabile il giudizio sulla loro idoneità sarà nominata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 7.

La Commissione di cui all'articolo precedente procederà collegialmente all'esame dei titoli presentati dai candidati ed esprimerà il suo giudizio complessivo sui titoli stessi con un punto di merito da 10 a 20 risultante dalla media dei punti assegnati da ciascun componente.

Art. 8.

I concorrenti dichiarati idonei alla visita medica saranno ammessi agli esami di concorso che consisteranno in due prove scritte ed una orale. Una delle prove scritte verterà su argomento di cultura generale con particolare riguardo ai compiti della Milizia forestale ed alla preparazione politica e l'altra su argomento di materie tecnico-professionale.

La prova orale consisterà nella discussione dei temi scritti.

Detti esami saranno iniziati, improrogabilmente, il giorno successivo alla visita medica nei locali del Ministero dell'agricoltura e foreste.

Per ciascuna delle prove scritte saranno concesse agli aspiranti sei ore di tempo; quella orale avrà la durata di circa trenta minuti.

Durante lo svolgimento delle prove scritte i candidati non potranno comunicare fra loro o con persone estranee alla Commissione, nè consultare libri o manoscritti.

Chi contravviene a tale disposizione sarà escluso dagli esami.

Art. 9.

La Commissione di cui all'art. 6, esaminati i temi scritti, esprimerà il suo giudizio con punti da zero a venti, per ciascuno dei temi, risultante dalla media dei voti conferiti da ogni componente.

I candidati che non abbiano raggiunto i dieci ventesimi in ciascuna delle prove scritte saranno esclusi da quella orale e conseguentemente dal concorso.

Art. 10

Per la prova orale la Commissione farà due votazioni distinte: una segreta (con palline bianche e nere) sulla idoneità del candidato, l'altra palese per la determinazione del merito in punti da dieci a venti per gli idonei; il voto definitivo della prova orale risulterà dalla media dei punti conferiti da ciascun componente della Commissione.

Art. 11.

Del procedimento degli esami e della valutazione dei titoli sarà compilato processo verbale al quale verrà unito uno specchio che dovrà contenere, per ciascun candidato, in distinte colonne:

a) il punto di merito per la prima prova scritta;
b) il punto di merito per la seconda prova scritta;
c) il punto di merito per la prova orale;
d) il punto di merito per i titoli presentati;
e) risultato medio;
f) il ruolo di classificazione di ciascun concorrente.

Art. 12.

A parità di punteggio nel risultato medio sarà data la preferenza ai candidati:

1) insigniti di medaglie al valor militare;
2) orfani di guerra, della causa nazionale e dei caduti nelle operazioni militari svoltesi in A. O. o in servizio non isolato all'estero;
3) feriti in combattimento od in azioni fasciste;
4) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;
5) figli dei mutilati ed invalidi di guerra, per la causa nazionale, per le operazioni militari in A. O. o in servizio non isolato all'estero;
6) ex combattenti e combattenti dell'attuale conflitto, iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;
7) provenienti dalla M. V. S. N.;
8) nati nei distretti di reclutamento delle truppe alpine;
9) più giovani di età.

Art. 13.

La Commissione in base alla classificazione di cui all'articolo 11 e tenendo presente quanto previsto all'art. 12, formerà, con criteri inappellabili, la graduatoria dei vincitori che dovrà essere approvata dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Art. 14.

Gli aspiranti dichiarati vincitori del concorso verranno nominati capo manipolo in servizio permanente effettivo della Milizia nazionale forestale, secondo la graduatoria compilata dalla Commissione esaminatrice e seguiranno nel ruolo gli allievi ufficiali dell'Accademia militare forestale, che conseguiranno la nomina a capo manipolo nel corrente anno.

La nomina a capo manipolo dei vincitori del concorso sarà quindi fatta con riserva di anzianità assoluta.

Roma, addì 4 novembre 1942-XXI

Il Ministro: PARESCHI

(4167)

REGIA PREFETTURA DI ENNA

Graduatoria del concorso per la concessione dell'autorizzazione all'esercizio di farmacia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ENNA

Visto il proprio precedente decreto di pari numero in data 22 maggio c. a., con cui veniva bandito il concorso per titoli per la concessione dell'autorizzazione all'esercizio della farmacia sita nella piazza S. Rocco, n. 7, del comune di Pietraperzia;

Visti gli atti tutti del concorso;

Visto il verbale della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Ritenuto che detto concorso si è svolto conformemente alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie approvato con il R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento per il servizio farmaceutico approvato con il R. decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso di cui in narrativa, formata dalla apposita Commissione giudicatrice:

1. Salvatore Mendola fu Rosario.

E' dichiarato vincitore del presente concorso il farmacista Salvatore Mendola fu Rosario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni interi e consecutivi, agli albi pretori di questa Prefettura e del comune di Pietraperzia.

Enna, addì 20 ottobre 1942-XX

Il prefetto: DE ROSA

(4095)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.